



Comune di Massello

ORDINANZA N. 2/2011

IL SINDACO

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n. 320;
Vista la Legge 09.06.1964, n. 615 che dispone l'attuazione della bonifica sanitaria negli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 23.1.1968, n. 33 che modifica la Legge 09.06.1964, n. 615;
Vista la Legge 23.12.1978, n. 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni ed alle Comunità Montane le funzioni già esercitate dall'Ente Nazionale Protezione Animali di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
Vista la Legge Regionale 26.10.1982, n. 30 "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari";
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Vista la Legge Regionale 19.7.2004, n. 18 "Identificazione degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13.4.1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)";
Vista la Direttiva dell'Assessorato Regionale alla Sanità n. 4 del 21.5.1992 che disciplina l'alpeggio del bestiame;
Visto il D.M. 2.7.1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Vista la Circolare Min. San: 11.1.1994, n.1 che reca norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante;
Visto il D.P.G.R. 16.3.1994, n. 1023, che emana norme di attuazione per le operazioni di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina, dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e dalla leucosi bovina enzootica;
Visto il D.M. 27.8.1994, n. 651 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";
Visto il D.M. 31.5.1995, n. 292 "Regolamento recante modificazioni al D.M. 2.7.1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini";
Visto il D.P.G.R. 6.9.1995 n. 3716 "Registrazione sanitaria degli equini e profilassi dell'anemia infettiva";
Visto il D.M. 15.12.1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";
Visto il D.P.R. 30.4.1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 2.5.1996, n. 358 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Leucosi Bovina Enzootica negli allevamenti bovini e bufalini";
Visto il D.M. 12.8.1997, n. 429 "Regolamento recante modifiche ai DD.MM. 453/92, 651/94 e 358/94";
Visto il D.P.G.R. 10.9.1999, n. 63 "Eradicazione della Brucellosi bovina ed ovicaprina";
Vista la D.G.R. n. 24-8144 del 30/12/2002 "Piano regionale di eradicazione e controllo della rinotracheite infettiva bovina";
Vista la Direttiva 1/2004/27.03 "Linee guida per il Piano regionale di eradicazione e controllo della rinotracheite infettiva bovina";
Vista la nota della Regione Piemonte-Direzione Sanità Pubblica Prot. n.2191/27.003 del 14.02.2007 "Piano regionale IBR. Provvedimento per l'alpeggio 2007";
Vista la nota della Regione Piemonte-Direzione Sanità Pubblica Prot. n.3742/27.003 del 15.03.2007 "Alpeggio intracomunale. Piano regionale IBR.";
Vista la Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2001 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59').";
Considerato che la tubercolosi e la brucellosi rappresentano le zoonosi di maggior rilievo sociale, incluse nell'allegato 1 della direttiva 92/17/CEE;
Al fine di tutelare la sanità degli allevamenti bovini ed ovicaprini e la salute della popolazione residente e di quanti frequentano il territorio a scopo turistico;
Sentito il competente Servizio Veterinario – S.C. Sanità Animale dell'ASL TO3;
Ritenuto dover adottare idoneo provvedimento al fine di salvaguardare da eventuali infezioni anche gli animali selvatici appartenenti al patrimonio faunistico;
Invitati i proprietari ad adottare, nel tragitto compiuto dagli animali per recarsi agli alpeggi e durante la successiva demonticazione, gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle colture in atto ed alla fienagione;
Considerato che negli anni precedenti, in alcuni alpeggi di alta quota situati nel territorio dell'ASL TO3 si sono verificate situazioni di pericolo per i conduttori di mandrie e greggi nonché per gli stessi animali a causa di improvvisi peggioramenti delle condizioni atmosferiche:

ORDINA

- La monticazione, l'alpeggio ed il pascolo vagante del bestiame nel territorio comunale è consentito solo nel rispetto della normativa in vigore comunitaria, nazionale e regionale sulla movimentazione degli animali, oltre che delle disposizioni di seguito elencate;
- È vietata la monticazione e l'alpeggio a mandrie e greggi non scortate da Mod. n. 7 (ex art. 42 R.P.V. – D.P.R. 320/54) e che non siano state dichiarate Ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e Indenni da leucosi bovina enzootica; tutti gli animali devono essere identificati conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 30.4.1996, n. 317 e successive integrazioni e modificazioni;
- È vietato il pascolo vagante alle greggi non scortate dal Libretto per pascolo vagante (ex art. 43 R.P.V. – D.P.R. 320/54) e che non siano state dichiarate Ufficialmente indenni da brucellosi;
- Chiunque intenda fruire dei pascoli estivi di questo Comune per le proprie mandrie o greggi, provenienti da territori di altri Comuni, dovrà farne domanda a mezzo del Mod. 6 (ex art. 41 R.P.V. – D.P.R. 320/54);
- I proprietari / conduttori di mandrie o greggi, che abbiano intenzione di fruire degli alpeggi di questo Comune dovranno comunicare la data di monticazione ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali 48 ore prima dell'arrivo, a mezzo di Raccomandata AR, Telegramma o Fax. Se per qualsiasi motivo la data di monticazione ed il luogo di scarico degli animali dovessero essere variati sarà compito del proprietario / conduttore darne tempestiva comunicazione al Comune indicando data e luogo di arrivo degli animali, fatte salve le 48 ore di preavviso. Tali comunicazioni devono parimenti essere inviate al Servizio Veterinario – S.C. Sanità Animale dell'ASL TO3 ai seguenti indirizzi:

PINEROLO: Via Poirino, 9- 10064 Pinerolo (TO) - Tel 0121.235483 - fax. 0121.235424;

POMARETTO: Via Maggiore Ribet, 2 – tel. 0121/233434 – fax 0121/233459;

TORRE PELLICE: Via Matteo Gay, 19 – tel. 0121/235891 – fax 0121/235893;

AVIGLIANA: Corso Laghi, 177 – tel. 011/9311040 – fax 011/9311502;

SUSA: Piazza San Francesco, 4 – tel. 0122/621251 – fax 0122/621252.

- L'arrivo sul territorio comunale di animali tramite automezzi deve avvenire dal lunedì mattina alle ore 8.00 al sabato mattina alle ore 7.00 senza altra limitazione.

Gli automezzi possono fermarsi come di consuetudine fatti salvi i diritti di terzi in località bivio per Salza di Pinerolo, dalla quale possono proseguire per raggiungere gli alpeggi.

Il transito sul territorio comunale di animali a piedi, dal confine con il comune di Perrero al bivio per il comune di Salza di Pinerolo, deve avvenire dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 22,00 in poi, con arrivo alla località bivio di Salza di Pinerolo entro le ore 7,00 (nella notte fra il venerdì ed il sabato si intendono le ore 7,00 del sabato mattina).

Gli animali, al loro arrivo, possono sostare come di consuetudine e fatti salvi i diritti di terzi, in località bivio di Salza di Pinerolo dalla quale possono proseguire per raggiungere gli alpeggi, osservando le misure previste dalla legislazione vigente per non intralciare il traffico veicolare.

- All'atto della monticazione gli animali dovranno stazionare nel luogo indicato dal proprietario sulla comunicazione di monticazione, fino a quando le Autorità competenti non abbiano accertato la regolarità della stessa;
- In caso di cattive condizioni atmosferiche, in particolare per nevicite improvvise, si dispone l'immediata demonticazione degli animali, a quote più basse per prevenire la possibilità di incidenti agli animali, nonché ai proprietari / conduttori dei medesimi;
- I cani al seguito delle mandrie e delle greggi devono essere identificati mediante tatuaggio o microchip ai sensi della L.R. 19 luglio 2004, n. 18;
- Tutti gli equini che fruiscono dei pascoli estivi di questo Comune devono essere scortati dal libretto sanitario di cui al D.P.G.R. 6.9.1995 n. 3716 in cui sia registrato l'esito negativo al Coggins test in corso di validità, in caso di equini provenienti dal territorio di altre Regioni questi devono essere scortati dal certificato di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 4.12.1976 corredato da una scheda segnaletica di identificazione, ovvero da un libretto sanitario conforme alle prescrizioni del D.P.G.R. 6.9.95 n. 3716, come modificata dalla D.G.R. n. 33 – 729 del 29/08/2005;
- Gli animali delle varie specie devono essere regolarmente riportati sul Mod. n. 7 (ex art. 42 R.P.V. – D.P.R. 320/1954).
- I proprietari / conduttori di mandrie o greggi, che abbiano intenzione di fruire degli alpeggi di questo Comune devono essere aderenti al Piano volontario per l'IBR ed essere stati sottoposti ai controlli previsti dal Piano. A tutela delle aziende che hanno già raggiunto una qualifica sanitaria, può essere consentito l'invio in alpeggio anche dei bovini che sono risultati sieropositivi e autorizzato il pascolo promiscuo purchè siano messe in atto tutte le misure di profilassi indiretta utili ad evitare la possibile infezione in alpeggio. I proprietari/conduttori di mandrie dovranno pertanto all'atto della richiesta del Mod. 7 presentare, all'ASL competente territorialmente, la dichiarazione di avvenuta vaccinazione (Mod. 12) almeno per i bovini risultati sieropositivi eseguita almeno da 15 gg. e da non più di 60 gg. sulla data prevista per la monticazione.
- I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Le mandrie e le greggi trasferite senza le previste certificazioni sanitarie saranno rispediti nelle località di provenienza sotto vincolo sanitario a spese dei proprietari/conduttori.
- A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/71 n.1034 (come modificata dalla Legge 21/07/00 n. 205), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR per il Piemonte.
- Le Forze di Polizia ed i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO3 sono incaricate di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Massello, 12 maggio 2011

IL SINDACO
Daniela Libralon